

TI_GERICHTE 17.2017.10 vom 6. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2017.10

FR: TI_GERICHTE 17.2017.10 du 6 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2017.10 del 6 marzo 2017

Regeste

Appello dell'imputato parz. accolto. Proscioglimento dal reato di favoreggiamento (in difetto dei presupposti soggettivi del reato e in applicazione del principio in dubio pro reo). Conferma della condanna per infrazione alla legge federale sugli stup

Erwägungen

E. 2

L'imputato ha - nella sostanza - subito ammesso i fatti così come raccontati da TE 1, assumendosi, peraltro, la responsabilità di quanto accaduto e scagionando, quindi, completamente, il giovane collega di pattuglia. a. Egli ha, in particolare riconosciuto di avere "ritornato a _____ la dose già aperta che si trovava nel biglietto ferroviario e una pallina già aperta che si trovava nel minigrip" (VI PG 7 maggio 2015, pag. 3) spiegando così la ragione del suo comportamento: "Al fine di riuscire ad avere informazioni sulla provenienza della cocaina, gli (ndr. a _____) ho detto che gliela sequestravo, ma che però avrei fatto figurare un ritrovamento casuale per non metterlo nei guai. (...) Ho quindi trattenuto le palline di cocaina e ho detto a _____ che poteva andare. La droga l'ho depositata nel mio armadietto che ho in ufficio a Muralto e che è chiuso a chiave (...) ho ritornato a _____ la dose già aperta che si trovava nel biglietto ferroviario e una pallina già aperta che si trovava nel minigrip (...) perché la mia idea era quella di aiutarlo e arrivare a farmi dire da dove arrivava la droga e a chi lui avrebbe dovuto portarla" (VI PG 7 maggio 2015, pag. 2 e 3, cfr. anche VI PP 19 giugno 2015, pag. 2). In occasione del dibattimento di primo grado e di quello d'appello, AP 1 ha, parzialmente, modificato la propria versione, tentando di ridimensionare la quantità di stupefacente riconsegnato ad _____, sostenendo che quello contenuto nella pallina estratta dal minigrip era un "rimasuglio di quello che c'era nella bolas" (cfr. dibattimento di primo grado, verbale 31 maggio 2016, pag. 3), rispettivamente precisando che "quando ho preso lo stupefacente ad _____ (...), ho preso la pallina aperta che c'era nel biglietto del treno e l'ho messa nel minigrip" e che, quindi, quanto consegnato di fatto ad _____ corrispondeva a quanto contenuto nel biglietto del treno (cfr. dibattimento d'appello, verbale 14 febbraio 2017, pag. 7). Detto che, in sé, la quantità - comunque esigua - di stupefacente riconsegnata ad _____ non modifica la sostanza di quanto contestato all'imputato, le sue successive dichiarazioni (peraltro rese a distanza di un anno, rispettivamente di due anni dai fatti) non sono credibili, poiché manifestamente mirate a tentare di minimizzare le sue responsabilità. b. Sul motivo della riconsegna di parte della droga ad _____, AP 1 ha, fin da subito, dichiarato di aver agito in questo modo allo scopo di ottenere da lui informazioni su un traffico più ampio (VI PG 7 maggio 2015, pag. 3) che, poi, ha precisato essere legato a un appartamento sito a Solduno (VI PP 19 giugno 2015, pag. 2; verb. dib. di primo grado 31 maggio 2016, pag. 3; verb. dib. d'appello 14 febbraio 2017, pag. 3). c. Anche la circostanza

secondo cui, la sera del 2 maggio 2015 - una volta rientrato in ufficio unitamente al collega TE 1 - non ha provveduto all'iscrizione nel jour del controllo effettuato su _____ e, neppure, del ritrovamento dello stupefacente, è ammessa da AP 1 (fin dal suo primo verbale reso il 7 maggio 2015). d. Ne discende che, in base alle congruenti dichiarazioni rese da TE 1 e da AP 1 - supportate dal dato oggettivo della mancata annotazione nel jour del controllo effettuato su _____ e del ritrovamento dello stupefacente - i presupposti oggettivi del reato di favoreggiamento (peraltro, consumato e non tentato) sembrano essere dati, nella misura in cui l'imputato ha, perlomeno temporaneamente, sottratto _____ - trovato in possesso di stupefacente - a una procedura penale per contravvenzione alla LFStup. Si è detto "sembrano" poiché, come vedremo, in base all'accertamento sull'aspetto soggettivo (vedi sotto), siamo confrontati, tutt'al più, ad un atto che turba il procedimento solo in modo passeggero, ciò che non è sufficiente a realizzare, nemmeno dal profilo oggettivo, i presupposti del reato (STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009, consid. 2.1). Le intenzioni dell'imputato

E. 3

Sulle proprie intenzioni, AP 1 si è così espresso: "Una volta che _____ mi avrebbe fornito le informazioni, avrei fatto figurare un ritrovamento casuale e l'avrei (ndr. la droga) portata qui da voi al SAD Locarno. Noi abbiamo un apposito formulario da allestire in caso di ritrovamento stupefacenti. Avrei adottato questo sistema, ovviamente, per non creare problemi a _____ visto che lui mi avrebbe fornito delle informazioni onde risalire ad un traffico di cocaina" (VI PG 7 maggio 2015, pag. 2). Sempre in quel primo verbale, egli ha, anche, precisato che: "aspettavo di entrare in possesso delle informazioni di _____ per poi parlare con un mio superiore. Sicuramente ne avrei parlato con qualcuno del Servizio antidroga della Città di Locarno, mi riferisco all'aiutante _____ (...) Nella misura in cui _____ mi avrebbe dato le informazioni promesse, avrei allestito il formulario per il ritrovamento casuale della droga. Nel caso in cui _____ non mi avesse dato le informazioni promesse avrei ugualmente consegnato la droga al SAD. Ne avrei comunque parlato con un mio superiore in ognuna delle due ipotesi e, a seconda di quello che mi avrebbe detto, avrei proceduto (...) Prima di scrivere qualsiasi cosa sul rapporto giornaliero, era comunque mia intenzione discuterne con il mio superiore, in questo caso come responsabile SAD per le comunali che è l'aiutante _____, al quale avrei spiegato il mio modo di procedere e le mie intenzioni. Non so quindi dire cosa avrei scritto sul rapporto giornaliero perché non ho ancora potuto incontrare né _____ né _____" (VI PG 7 maggio 2015, pag. 3 e 4; sott. ed evidenziazione del red.). a. AP 1 ha, quindi, affermato che, nella notte del 2 maggio 2015, la sua intenzione non era ancora consolidata, perché - comunque - condizionata al consenso del proprio superiore alle cui indicazioni, egli, si sarebbe, in ogni caso, attenuto. b. Su questo punto, il collega TE 1 non ha riferito nulla - e nulla gli è stato chiesto - per cui la sua testimonianza non sconfessa la versione dell'imputato. L'intervento - fin troppo sollecito - degli inquirenti ha, poi, impedito di concretamente verificare se AP 1 avrebbe, effettivamente, agito così come dichiarato. Ne discende che, in applicazione del principio in dubio pro reo (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvi), vista l'assenza di elementi probatori contrari, occorre ritenere che l'intenzione dell'imputato era quella di, comunque, verificare con il proprio superiore se quanto egli aveva in mente di fare fosse cosa lecita oppure no e, poi, di conformarsi alle indicazioni che il superiore gli avrebbe dato. Sussunzione 4.1. In relazione all'imputazione di favoreggiamento, nel caso concreto, in applicazione del principio in dubio pro reo, occorre ritenere che era intenzione dell'imputato sottoporre, al suo rientro in servizio, la

questione relativa ad _____ al proprio superiore e che egli avrebbe, poi, proceduto a seconda di quanto il suo superiore gli avrebbe detto. Ne discende che il reato di favoreggiamento non può considerarsi adempiuto dal profilo soggettivo. A titolo abbondanziale si rileva che, anche dal profilo oggettivo, sussiste il dubbio che, nel caso concreto, il comportamento dell'imputato sia stato tale da disturbare il regolare avvio dell'inchiesta a carico di _____, nei termini che dottrina e giurisprudenza ritengono necessari per l'adempimento del reato di favoreggiamento. 4.2. Il reato di infrazione alla LFStup è, invece, pacificamente realizzato, nella misura in cui - circostanza peraltro ammessa dall'imputato - AP 1 ha, effettivamente, riconsegnato ad _____ una - seppur esigua - quantità di droga. L'art. 19 LStup sanziona, in effetti, qualsiasi forma di partecipazione ad un traffico di droga e anche quantitativi irrisori sono sufficienti per ritenere adempiuta la fattispecie. Violazione del principio di celerità

E. 5

La sentenza motivata è stata intimata più di 7 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Occorre, quindi, valutare se - nel caso concreto - vi sia stata una violazione del principio di celerità. La questione deve essere affrontata d'ufficio.

E. 5.1

Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l'accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell'interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente. La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d'istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

E. 5.2

Nel caso concreto, un periodo di più di 7 mesi per l'intimazione della sentenza motivata è, non soltanto non ossequioso dell'art. 84 cpv 4 CPP; ma manifestamente eccessivo poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta alcuna particolare difficoltà. Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta anche per questo motivo. Pena

E. 6

In considerazione del proscioglimento dall'imputazione di (tentato) favoreggiamento e della - seppur lieve - violazione del principio di celerità, appare adeguata una pena pecuniaria pari a 3 aliquote giornaliere. L'importo dell'aliquota (fr 110.-) definito in primo grado viene confermato in assenza di qualsivoglia contestazione. Tasse, spese e indennizzo dell'imputato

E. 7

Visto l'esito della procedura, gli oneri processuali di primo grado pari a complessivi fr. 1'150.- sono a carico dello Stato in ragione di 1/2 e a carico del condannato in ragione di 1/2.

E. 8

Per l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. a. La difesa chiede, in primo luogo, il riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 300.- corrispondente a quella pattuita contrattualmente con l'imputato. Ritenuto che il caso qui in discussione non presenta particolari difficoltà né dal profilo fattuale né da quello giuridico, la tariffa oraria deve essere ridotta ai canonici fr. 250.-/h. b. Complessivamente, il difensore ha preteso che vengano riconosciute, per la procedura di primo grado, 20 ore di onorario (cfr. prestazioni fino al 1° giugno 2016). Egli ha fatturato complessivamente 2 ore e 45 minuti per i colloqui telefonici con il cliente. Di tale dispendio orario si giustifica riconoscere un'ora, tempo più che sufficiente per discutere della fattispecie e approntare una strategia difensiva (soprattutto alla luce del dispendio orario indicato per il colloquio con il cliente, pari a 2 ore e 30 minuti). Il dispendio orario fatturato per il verbale davanti al procuratore pubblico (2 ore) va ridotto a 1 ora e 30 minuti in considerazione dell'effettiva durata e della (breve) trasferta. Per il dibattimento di primo grado sono state fatturate 5 ore che vanno ridotte a 4 ore in virtù della durata effettiva e della relativa trasferta.

E. 10

ore e 15 minuti di lavoro sono, poi, state conteggiate per la formazione dell'incarto (30 minuti), la corrispondenza e colloqui con il ministero pubblico (1 ora e 15 minuti), l'esame dell'incarto e l'allestimento dell'istanza probatoria (1 ora), il colloquio con il cliente (2 ore e 30 minuti), corrispondenza e colloqui telefonici con la pretura penale (1 ora) e per la preparazione del dibattimento di primo grado (4 ore). Questo dispendio orario viene integralmente riconosciuto.

Egli ha fatturato complessivamente 1h e 30 minuti per i colloqui telefonici con il cliente e per un colloquio telefonico con la CARP.

Di tale dispendio orario si giustifica riconoscere 1h: non va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la procedura di primo grado, durante la quale sia il difensore che il cliente hanno avuto modo di comprendere esattamente le accuse e di scegliere - conseguentemente - le strategie difensive.

Per la preparazione al dibattimento d'appello, sono state fatturate 7h e 15 minuti. In considerazione del fatto che l'arringa difensiva ricalca, sostanzialmente, quella per il processo di primo grado, il tempo impiegato appare eccessivo, per cui deve essere ridotto a 4 ore.

8 ore e 30 minuti di lavoro sono, poi, state conteggiate per l'esame della sentenza di primo grado con relativa lettera al cliente (1h), per l'allestimento della dichiarazione d'appello

(30 minuti), per i colloqui con il cliente (1h e 30 minuti), per l'allestimento dell'istanza di indennizzo (30 minuti) e per il dibattimento con trasferta compresa (5h). Questo dispendio orario viene integralmente riconosciuto.

Per questi motivi,

22, 305 cpv. 1 CP;

19 cpv. 1 LF sugli stupefacenti;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

Di conseguenza

per avere, il 2 maggio 2015, a _____, senza essere autorizzato, procurato a _____ un modesto e imprecisato quantitativo di cocaina, e meglio per avere, durante un controllo di polizia, restituito ad _____ una bolas di cocaina e la cocaina contenuta in un biglietto ferroviario, posto che appena prima la droga gli era stata requisita.

-	tassa di giustizia	fr.	1500.-
-	altri disborsi	fr.	200.-
fr.			1700.-

sono posti per 1/2 (fr. 850.-) a carico dello Stato e per 1/2 (fr. 850.-) a carico di AP 1.

- Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.